1869

N° 41

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 10 Febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero MMXCV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 novembre 1866, numero MDCCCXXXIII, col quale fu approvato il regolamento de' magazzini generali del Municipio di Torino;

Veduta la deliberazione della Giunta municipale di Torino del 15 aprile 1868;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il nuovo regolamento de' magazzini generali del Municipio di Torino, visto d'ordine Nostro dai ministri anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 16 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

A. Ciccone.
L. G. Cambray Digny.

MAGAZZINI GENERALI (*DOCK*)
DEL
MUNICIPIO DI TORINO.
REGOLAMENTO MODIFICATO.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. L'amministrazione dei magazzini generali:

A) Riceve ogni sorta di merci estere o nazionali, ammessibili in deposito, soggette o non a diritti di dogana o dazio consumo, con facoltà di esportazione;

B) Introduce tali merci in magazzino, e le colloca nel più conveniente sito disponibile, senza preferenza nè favore, ed assume la responsabilità di custodirle e conservarle, senza rispondere però delle avarie e dello scadimento delle merci, provenienti dalla natura e dalla condizione delle merci stesse, nè dei casi di forza maggiore;

C) S'incarica di tutte le operazioni relative al ricevimento, alla collocazione in magazzino, ed alla consegna delle merci, non che di tutte le occorrenti operazioni di dogana;

D) Assicura contro i danni eventuali d'incendio la merce per conto del depositante;

E) Spedisce la ricevuta all'ordine, di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

F) Cura le vendite all'asta pubblica nella sala della dogana a ciò destinata;

G) Permette la visita della merce depositata, e rilascia perciò gratuitamente dei biglietti d'ingresso in bianco agli esibitori di ricevute all'ordine, che ne faranno domanda;

H) Regola l'orario e stabilisce l'ordine delle operazioni di servizio dei magazzini generali.

Art. 2. L'amministrazione è la sola incaricata della manutenzione delle merci depositate, e provvede perciò gli inservienti ed i facchini dei magazzini generali.

Nessun'altra persona potrà essere introdotta da chicchessia in tale qualità.

L'amministrazione però non s'ingerisce della manutenzione delle merci esistenti nei magazzini particolari, di cui al capo undecimo del presente regolamento.

Art. 3. Nessun altro che il proprietario e le persone di sua compagnia, e chiunque sarà munito di un suo biglietto d'ingresso nella forma stabilita dalla amministrazione, potrà procedere alla visita di merci depositate nei magazzini generali.

Il proprietario di merci depositate nei magazzini generali si farà riconoscere colla esibizione della relativa ricevuta all'ordine, o di quell'altro titolo provvisorio che l'amministrazione abbia rilasciato per attestarne l'introduzione.

Esso potrà farle peritare, estrarne le mostre, farne il ritiro, ordinarne la spedizione altrove, oppure la vendita su piazza per mezzo di mediatori, od all'asta pubblica nella sala a ciò destinata nei locali della dogana; ferme in ciascuno dei suddetti casi le prescrizioni del presente regolamento.

Ad ognuna di queste visite assisterà un delegato dell'amministrazione.

Art. 4. È riservata alla dogana la facoltà di prendere visione dei registri della Società esercente e di levarne essa stessa quegli estratti che crederà necessari nel suo interesse, previa intelligenza e col minore disturbo possibile verso la Società esercente.

Capo II. — *Introduzione delle merci e liquidazione dei diritti.*

Art. 5. Per le introduzioni di merci ne' magazzini generali, non che per il modo di liquidazione dei relativi diritti, si seguirà il disposto del capo duodecimo del presente regolamento.

Art. 6. All'arrivo della merce, l'amministrazione dei magazzini generali, sulla domanda del conduttore e dietro consegna dei relativi documenti di spedizione, rilascia al medesimo una ricevuta senza guarentigia di avarie, e soltanto per dargli mezzo di giustificare verso chi spetta la fatta consegna. Oltre ciò l'amministrazione avvisa officiosamente il destinatario dell'arrivo della merce, ove ne sia il caso.

Art. 7. Introdotta la merce ne' detti magazzini, l'amministrazione può spedire al presentatore della medesima una ricevuta all'ordine in suo proprio nome od in capo ad un terzo che esso indicherà, e che sarà perciò considerato il vero proprietario.

Questa ricevuta sarà fatta a matrice e conterrà le seguenti indicazioni:

Il numero d'ordine e la data della introduzione della merce.

Il nome ed il domicilio del proprietario.

La natura e provenienza della merce, la quantità, la specie ed il numero e la marca di cadun collo.

Il peso lordo, il peso netto dichiarato e riconosciuto.

Il sito in cui sarà depositata la merce nei magazzini generali.

Tali ricevute saranno firmate a doppio dal proprietario della merce, dal capo d'ufficio e dal magazziniere capo dei magazzini generali, sul registro a matrice da cui saranno staccate.

I commercianti ed i commissionari potranno validamente sottoscrivere le ricevute all'ordine che avranno domandato in capo altrui, firmando le medesime *per i rispettivi committenti* e mandanti.

Art. 8. A ciascuna ricevuta all'ordine sarà regolarmente apposta dall'amministrazione de' detti magazzini una marca da bollo di lire 1 50, la quale terrà luogo di ogni tassa di registro e bollo, come è prescritto dal 4° capoverso dell'articolo 43 del regolamento doganale, approvato con R. decreto dell'11 settembre 1862. La spesa di tale bollo sarà a carico del proprietario della merce depositata.

Art. 9. Dietro domanda del proprietario, la merce all'atto della sua introduzione nei magazzini generali potrà essere divisa in varie parti, compatibilmente colla sua natura, non inferiore però ad un minimo discrezionale, da determinarsi dall'amministrazione.

In questo caso l'amministrazione stessa potrà spedire una ricevuta all'ordine per ciascuna partita.

Art. 10. Mediante un diritto fisso di 50 cent., l'esibitore di ricevute all'ordine può in ogni tempo pretendere che venga alle medesime apposto dalla amministrazione dei magazzini generali un bollo a tergo, per mezzo del quale si constati l'esistenza della merce in detti magazzini; tale certificato di esistenza sarà datato e firmato dal suddetto capo d'ufficio, magazziniere o chi per essi; renderà inoltre le merci non disponibili per tutto il giorno in cui fu spedito.

Capo III. — *Manutenzioni delle merci.*

Art. 11. Per le merci depositate nei magazzini generali possono aver luogo due sorta di manutenzioni: *ordinarie* e *straordinarie*.

Art. 12. Le manutenzioni ordinarie consistono nelle seguenti operazioni:

1° All'arrivo della merce: *riceverla, verificarla esteriormente, farne constatare le avarie apparenti, pesarla, estrarne le mostre, se lo ordina il proprietario, prima di allogarla, introdurla in magazzino ed ivi metterla a luogo;*

2° All'uscita della merce: *levarla dal suo posto, pesarla e consegnarla al proprietario.*

I diritti da pagarsi per le manutenzioni ordinarie sono fissati dalla tariffa n. 1.

Art. 13. Tutte le manutenzioni non comprese nell'articolo precedente, come il fare la tara, il saggio, la visita delle merci, nonchè qualsiasi altra manutenzione, che trovandosi compresa sia ordinata di nuovo dal proprietario, si considera manutenzione straordinaria.

I diritti da pagarsi per queste manutenzioni sono determinati nella tariffa n. 3.

Art. 14. L'ufficio del deposito è il solo incaricato del condizionamento e dell'imballaggio delle merci depositate. Tuttavia permetterà l'introduzione delle casse necessarie all'imballaggio.

Le spese di condizionamento ed imballaggio sono regolate dalla detta tariffa n. 3.

Capo IV. — *Magazzinaggio.*

Art. 15. I diritti di magazzinaggio sono stabiliti secondo la natura, il peso e la durata del soggiorno della merce nei magazzini generali.

Questi diritti sono determinati dalla tariffa n. 2.

Le merci non designate in tariffa saranno assimilate a quelle colle quali esse avranno maggiore analogia.

Art. 16. I diritti stabiliti nella tariffa di magazzinaggio sono fissati per un mese di trenta giorni.

Il primo mese cominciato sarà dovuto per intiero.

Il magazzinaggio che verrà dopo, si dividerà per quindicine.

Il giorno dell'entrata e quello dell'uscita sono computati nel magazzinaggio.

Art. 17. Il calcolo dei diritti di magazzinaggio sarà fatto sopra il peso lordo riconosciuto, e per frazioni di 100 chilogr., cosicchè però il diritto da pagarsi non produca meno di 20 centesimi per mese per le merci tariffate a L. 0 20, e al disotto di centesimi 30 per quelle tariffate centesimi 30, e L. 0 50 per quelle tariffate a L. 0 50 ecc; questi diritti sono ridotti alla metà per le merci di un peso di chilogrammi 25, o al disotto.

Questa riduzione di tariffa per i pesi minimi cessa dopo il decorso di tre mesi.

A cominciare dal quarto mese sarà applicata soltanto la tariffa ordinaria.

Art. 18. Il tempo del magazzinaggio corre, per ciascuna partita intiera, dal giorno della entrata dei primi colli in deposito. I diritti saranno liquidati all'uscita di ciascuna parte, in proporzione della sua importanza, sino al giorno dell'uscita dell'ultima porzione.

Art. 19. Quando la merce non soggiorna più di 5 giorni nei magazzini generali, sarà soggetta soltanto alla tassa di manutenzione ordinaria, e non pagherà perciò alcun diritto di magazzinaggio.

Capo V. — *Liquidazione dei diritti e delle spese nei magazzini generali.*

Art. 20. Il conto delle somme dovute per manutenzioni, magazzinaggio, assicurazione, ecc., sarà liquidato all'uscita ed alla cessione di tutta o parte delle merci depositate, e deve essere pagato a presentazione. Per le merci che avranno soggiornato, più di 6 mesi nel deposito, il proprietario pagherà dopo tale termine le spese scadute, e così di seguito di sei in sei mesi.

Art. 21. Per accelerare l'andamento delle operazioni nell'interesse del commercio, per quanto concerne il pagamento dei diritti, l'amministrazione dei magazzini generali potrà aprire dei conti correnti ai commercianti che ne faranno i fondi necessari a tale scopo. In questo caso il depositante potrà disporre della merce senza essere obbligato a sborsare immediatamente le spese che l'amministrazione stessa pagherà per di lui conto all'uscita della merce. La nota delle medesime spese sarà mandata a domicilio il giorno dopo le operazioni, ed il conto corrente sarà regolato alla fine d'ogni mese.

Capo VI. — *Uscita delle merci.*

Art. 22. Per l'estrazione delle merci dai magazzini generali, e per il pagamento dei relativi diritti doganali e di dazio consumo, si seguirà il disposto del capo tredicesimo del presente regolamento.

Art. 23. Le merci dovranno essere ritirate entro i tre giorni che seguono la consegna della bolla d'uscita. Dopo questo termine, essendo poste fuori della tariffa di magazzinaggio in seguito alla bolla d'uscita, le merci che si troveranno in questo caso saranno sottomesse alla tariffa delle merci ferme nei magazzini generali.

Art. 24. Quando le merci, per mancanza di ritiro, daranno luogo ad una manutenzione per spostamento od altro, questa manutenzione avrà luogo d'ufficio a spese del proprietario della merce.

Art. 25. Dietro regolare domanda del proprietario, l'uscita della merce avrà luogo colla massima diligenza per parte dell'amministrazione dei magazzini generali.

Art. 26. Non si potrà estrarre la merce depositata nei magazzini generali, se non previa restituzione della corrispondente ricevuta all'ordine quitata da chi la possiede, mediante il contemporaneo pagamento dei relativi diritti e spese.

In caso di smarrimento di ricevuta all'ordine, il titolare o chi giustifica di esserne il possessore, dovrà farne per iscritto la dichiarazione all'amministrazione di detti magazzini per ottenere una nuova ricevuta.

Art. 27. Saranno quindi fatte d'ufficio, a spese del dichiarante, le occorrenti pubblicazioni di diffidamento al pubblico, per lo spazio di quindici giorni, alla porta d'entrata dei magazzini generali, e per due volte nel giornale ufficiale della provincia durante lo stesso periodo di tempo.

Scaduto questo termine infruttuosamente e senza reclami, l'amministrazione dei detti magazzini spedirà al dichiarante suddetto una nuova ricevuta all'ordine in suo capo, con annullamento della ricevuta smarrita, da constatarsi sulla matrice.

Art. 28. Prima però di ottenere la nuova ricevuta il dichiarante dovrà prestare all'amministrazione dei magazzini generali una cauzione personale benevisa, od una cauzione in danaro per il valore delle merci di cui si tratterà.

Tale cauzione sarà durativa per sei mesi, da computarsi dalla data della nuova ricevuta.

La stessa cauzione cesserà naturalmente sempre quando si rinvenisse o fosse consegnata all'amministrazione dei detti magazzini la ricevuta smarrita.

Chiunque presterà la detta cauzione in denaro potrà disporre della merce tre giorni dopo la dichiarazione summentovata. Compiute le sovra prescritte formalità, l'amministrazione dei magazzini generali sarà liberata da ogni responsabilità verso chiunque presentasse più tardi la ricevuta precedente annullata, salvo al possessore della medesima il regresso verso chi di ragione, e salva l'azione verso il fideiussore, o sopra il deposito di denaro, di cui nel presente articolo.

Art. 29. Tutte le disposizioni che precedono sono applicabili al caso di smarrimento di una seconda od altra ricevuta all'ordine.

Art. 30. Trattandosi di uno smarrimento dichiarato da un giratario, l'amministrazione dei detti magazzini manderà officiosamente un avviso al titolare della ricevuta smarrita per informarlo della relativa denunzia.

Art. 31. Lo sdoganamento delle merci non potrà essere protratto oltre un anno dopo la loro introduzione nei magazzini generali, salvo che i proprietari depongano alla amministrazione dei medesimi il montare dei relativi diritti e spese da portarsi a loro credito.

In nessun caso poi lo sdoganamento delle merci depositate, sia nei magazzini generali, come nei magazzini particolari, non potrà essere differito oltre due anni, decorrendi dalla data della introduzione.

Art. 32. Le merci non sdoganate da chi spetta nel termine di due anni, da computarsi come all'articolo precedente, saranno dall'amministrazione dei magazzini generali vendute all'asta pubblica per conto ed a spese del proprietario.

Capo VII. — *Trapasso di proprietà delle merci.*

Art. 33. La proprietà della merce depositata nei magazzini generali si trasferisce colla consegna della relativa ricevuta all'ordine, girata dal titolare.

Art. 34. Il giratario può domandare una nuova ricevuta in suo nome, consegnando all'amministrazione dei detti magazzini la ricevuta primitiva per essere ritirata ed annullata. In questo caso il giratario dovrà pagare una nuova marca da bollo, di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 35. Il trapasso di proprietà delle merci, previa cognizione del peso, è soggetto soltanto alla metà del diritto fissato per manutenzioni ordinarie, con che però non sia inferiore a lire una.

Il trapasso di proprietà delle merci senza spiazzamento è soggetto soltanto al diritto di lire una per ogni ricevuta all'ordine, senza che possa eccedere le lire cinque, qualunque sia la quantità delle ricevute alle quali si applica trapasso di merci di un solo proprietario; questi diritti saranno a carico soltanto del cedente per il trapasso di proprietà con o senza peso, senza obbligo di pagamento di alcun diritto di dichiarazione di entrata e di uscita.

La spesa di magazzinaggio non è dovuta integralmente a ciascun trapasso di proprietà della merce.

Tale spesa non correrà nel conto del cessionario, che a partire dalla scadenza della quindicina, o del mese in corso.

Capo VIII. — *Operazioni di dogana.*

Art. 36. L'amministrazione dei magazzini generali s'incarica di fare in dogana tutte le occorrenti operazioni d'ordine e per conto dei suoi clienti.

Queste incombenze però non sono obbligatorie.

L'amministrazione potrà declinarne l'incarico verso chiunque non si conformi esattamente alla formale condizione di rimborsare a vista le somme sborsate dall'amministrazione stessa, quando anche le quietanze di dogana che si presenteranno a tale effetto contenessero degli errori di principio e non di calcolo, per riparare i quali è necessario di dare un ricorso all'amministrazione della dogana.

L'amministrazione dei magazzini generali si incarica pure di preparare e presentare simili ricorsi, e di sollecitare la restituzione della somma di cui potrà essere il caso; questi diversi servizi saranno retribuiti da chi li riceve secondo la tariffa n° 4.

Capo IX. — *Assicurazione contro i danni d'incendio.*

Art. 37. L'assicurazione delle merci depositate sia nei magazzini generali, come nei magazzini particolari, è obbligatoria.

Il proprietario della merce fisserà per iscritto la somma da assicurarsi.

La spesa d'assicurazione sarà a suo carico.

Capo X. — *Vendita all'asta pubblica.*

Art. 38. Il proprietario di merci depositate nei magazzini generali può farle esporre per suo conto in vendita all'asta pubblica per mezzo dell'amministrazione dei detti magazzini, previa domanda scritta; questi incanti avranno luogo nella sala a ciò destinata nell'attiguo palazzo doganale, coll'assistenza dei delegati della dogana e del dazio di consumo, e saranno notificati al pubblico qualche giorno prima con affissi sulla porta della dogana stessa e dei magazzini generali, e con altri mezzi di pubblicità.

L'amministrazione dei detti magazzini s'incarica inoltre di dare avviso di tali incanti al capo della dogana ed a quello del dazio di consumo, per i necessari concerti, ventiquattro ore prima dell'asta.

In questi avvisi sarà espressa la facoltà che l'acquirente si riserva di ritirare le merci e di pagarne i relativi dazi e spese, ovvero di spedirle in transito sotto l'osservanza delle prescrizioni doganali e del dazio di consumo.

Art. 39. Ove si tratti di merci da vendersi per crediti dell'erario, o per multe, non potrà aver luogo l'asta pubblica senza il previo consenso del Governo o dell'amministrazione del dazio di consumo.

Art. 40. L'amministrazione dei magazzini generali fissa il giorno e l'ora degli incanti.

Accorda la precedenza ai primi richiedenti, conservando però un ordine relativo alla diversa natura delle merci.

L'amministrazione stessa s'incarica della formazione dei lotti, ed il corrispettivo di quest'opera sarà concertato preventivamente con ciascun proprietario.

La merce però che si desidera esporre in vendita all'incanto, non potrà essere dimezzata a guisa di merce vendibile al minuto. Sarà giudice inappellabile a questo riguardo l'amministrazione dei magazzini generali.

Art. 41. La merce sarà deliberata a suon di tromba, coll'assistenza di persone delegate di ufficio.

Il prezzo di ogni lotto non sarà mai inferiore a L. 250, e le offerte in aumento non potranno essere minori di L. 5.

Non sarà permesso alcun incanto per una somma complessivamente minore di L. 2,500 per ciascun richiedente.

Art. 42. Il deliberatario della merce incantata pagherà all'amministrazione dei magazzini generali l'uno per cento sul prezzo deliberato per le spese d'incanto.

In mancanza di offerte le dette spese saranno ridotte a mezzo per cento sul prezzo stabilito dal proprietario della merce stata esposta all'asta pubblica.

Art. 43. Il deliberatario dovrà immediatamente pagare il prezzo e fare il ritiro della merce deliberata in suo favore, versando però all'amministrazione dei magazzini generali il 10 per cento di detto prezzo; mediante il verbale consenso del venditore, o di chi lo rappresenta, avrà tempo a ritirare la merce, ed a saldarne il montare il giorno dopo l'incanto.

Per altrettanti giorni successivi al detto giorno di dilazione il deliberatario perderà un decimo per giorno sopra l'acconto pagato a titolo di caparra; di cui la metà sarà devoluta all'amministrazione dei magazzini generali, e l'altra metà al proprietario della merce non ritirata.

Il deliberatario che perde per intiero la caparra nel modo che precede sarà escluso per tre mesi dal novero degli offerenti.

Capo XI. — *Magazzini particolari.*

Art. 44. L'amministrazione dei magazzini generali può adattarne una parte per magazzini particolari.

Questi magazzini saranno affittati ai commercianti, senza preferenze, nè favore, per numero d'ordine sia di situazione, che di domanda.

La contabilità relativa a ciascuno dei detti magazzini dovrà constare, occorrendo, di tre particolari registri.

Il primo per le merci soggette a diritti doganali, il secondo per le merci soggette a dazio di consumo, il terzo per quelle libere dell'uno e dell'altro dei detti dazi.

Tali magazzini si chiuderanno a due differenti chiavi; una delle quali sarà tenuta dall'amministrazione stessa, l'altra dal locatario. L'orario per l'apertura e la chiusura sarà quello fissato per le operazioni ordinarie dei magazzini generali.

Art. 45. Il locatario dovrà dichiarare la natura delle merci che intende introdurre nel magazzino che prenderà in affitto.

Avrà la facoltà di conservare le sue merci come meglio gli piacerà, a sue spese e senza ingerenza per parte dell'amministrazione dei magazzini generali.

Non potrà però mutarne la forma, nè mescolarle, od alterarle in guisa da non poter essere immediatamente riconosciute.

Non pagherà perciò alcun diritto di manutenzione, nè di magazzinaggio.

Sarà applicata nei magazzini particolari la tariffa di manutenzioni ordinarie e straordinarie, solo quando i proprietari dei medesimi si valgono per il movimento delle merci delle persone di servizio dei magazzini generali.

Per le merci soggette a solo dazio di consumo, od esenti di dazio, il semplice pesamento per accertare la quantità della merce che entra o che sorte non è considerato come atto di manutenzione.

Conserverà la proprietà delle casse e degli imballaggi che gli resteranno senza impiego.

A lui solo però toccherà la cura di procurarsi, occorrendo, dalla dogana la facoltà di libera uscita di tali oggetti.

Art. 46. Il prezzo d'affitto è stabilito per il corso di un anno a lire 6 per ogni metro quadrato per i magazzini a piano terreno; ed a lire 5 per ogni metro quadrato per i sotterranei.

Non potrà essere imposta una più lunga locazione. Tale prezzo sarà pagato a semestre anticipato.

L'avviso per continuazione o cessazione di affittamento dovrà essere dato per iscritto al termine del primo semestre dell'anno di locazione.

Art. 47. In caso di congedo, il locatario cessante dovrà lasciare compiutamente liberi, al termine dell'affittamento, i magazzini da esso locati, consegnandone le chiavi all'Amministrazione dei magazzini generali.

In caso diverso, l'amministrazione stessa potrà fare aprire di ufficio i magazzini di cui sarà il caso, e trasportarne le merci che vi si troveranno nei magazzini generali a spese del proprietario.

Di ogni cosa sarà redatto processo verbale per parte della detta amministrazione, con assistenza di due testimoni.

Art. 48. L'amministrazione dei magazzini generali, la dogana e l'amministrazione del dazio di consumo avranno sempre la facoltà di verificare, coll'assistenza del proprietario, le merci esistenti nei magazzini particolari.

Verificandosi deficienze, alterazioni od altro disordine che possa recar danno all'amministrazione, il locatario resterà immediatamente congedato, e le merci saranno subito ed a sue spese trasportate nei magazzini generali, prendendosi inoltre dall'amministrazione le misure che saranno del caso.

Il locatario caduto così in contravvenzione ai patti d'affidamento perderà il restante prezzo d'affitto che avrà anticipato.

Capo XII. — *Introduzione di merci nei magazzini generali e modo di liquidazione dei relativi diritti e spese.*

Art. 49. Non s'introdurrà nei magazzini generali nessuna merce soggetta a diritti doganali e a dazio di consumo, o simultaneamente a questi due dazi, se non dopo verificato il peso, numero e qualità, e liquidati i relativi dazi e spese in contraddittorio tra i delegati del Governo e del dazio di consumo, e quelli dell'amministrazione esercente i detti magazzini, nel rispettivo interesse, in presenza del proprietario della merce o di chi per esso.

Art. 50. Ogni partita di merci introdotte sarà allibrata sui rispettivi registri della dogana o del dazio di consumo, ciascuno per ciò che lo concerne, e dell'amministrazione dei magazzini generali, in modo da presentare il movimento delle merci in ogni magazzino, ed in guisa da render facile il controllo dei registri stessi fra le parti interessate.

In prova dell'effettuata introduzione di merce

soggetta a diritti doganali, l'amministrazione dei magazzini generali farà apporre il suo *visto* sopra la matrice della relativa dichiarazione, da rimanere presso la dogana.

Art. 51. Dietro le disposizioni che precedono, il municipio di Torino, e per esso il Banco esercente, diventa, rispetto alla dogana governativa ed all'amministrazione del dazio di consumo, il solo risponsale, sia delle merci depositate nei detti magazzini, sia dei relativi dazi e spese da pagarsi all'uscita delle merci, come appresso, con dispensa di cauzione.

Art. 52. Lo stesso municipio, e per esso il Banco di sconto e di sete, sarà responsabile verso di chi di ragione delle multe di cui potrà essere il caso, riservandosi però il diritto di regresso contro il proprietario della merce multata.

Art. 53. Il municipio, e per esso l'amministrazione dei magazzini generali, assumendosi la responsabilità dei depositi, avrà nell'interesse generale del commercio piena ed assoluta libertà di collocare e distribuire a suo piacimento nei detti magazzini le merci introdottevi in deposito, salvo al capo della dogana ed a quello del dazio di consumo la facoltà di fare eseguire le verificazioni che crederanno opportune per accertarsi della esistenza delle merci depositate. Le merci però saranno disposte nei magazzini generali in modo da poter a colpo d'occhio riscontrarne l'esistenza, e rilevarne le marche ed i numeri, che dovranno sempre essere fatti in modo intelligibile.

Alla fine di ogni mese saranno compulsati i registri della dogana con quelli della Società esercente, e nel caso di differenza, il capo della dogana procederà agli opportuni riconoscimenti nel deposito.

Per le spese occorrenti a tali riconoscimenti si starà al disposto dell'articolo 44 del regolamento doganale.

Art. 54. L'amministrazione dei magazzini generali provvederà a che i delegati sia della dogana, sia del dazio di consumo, possano tranquillamente eseguire alla porta d'entrata, o nell'interno dei magazzini stessi, le occorrenti operazioni di visita e di pesamento delle merci, per la liquidazione dei relativi diritti e spese.

Art. 55. L'amministrazione suddetta somministrerà inoltre le bilancie ed i mobiliari necessari per i servizi doganali e daziario, ed in fine provvederà per l'opera dei facchini occorrenti per il servizio interno di detti magazzini.

Art. 56. Le merci di qualsiasi provenienza e modi di trasporto, che si vorranno introdurre nei magazzini generali, e che saranno regolarmente accompagnate da bolle a cauzione, potranno introdursi direttamente nei detti magazzini senza passare nella dogana.

Nella bolla a cauzione però, o mediante domanda scritta del proprietario all'arrivo della merce, dovrà essere specificata tale diretta destinazione.

Art. 57. All'arrivo delle merci nei magazzini generali, tre delegati, uno cioè della dogana, l'altro del dazio di consumo ed il terzo dei magazzini stessi, con intervento del proprietario o di chi per esso, assisteranno alla introduzione di esse, e ne eseguiranno la visita coll'appoggio delle relative bollette di accompagnamento, per verificarne la provenienza ed ogni altra particolarità necessaria alla loro precisa ricognizione, e quindi spedirne le bolle di scarico alle dogane e barriere di provenienza.

Art. 58. Scorgendosi differenze, i delegati doganali e daziari provocheranno dal capo rispettivo gli opportuni provvedimenti contro il proprietario delle merci a termine di legge.

In questo caso la merce in contestazione sarà custodita in magazzino speciale sotto la dipendenza immediata della dogana, al fine di poterne constatare l'entità ad ogni evento.

Art. 59. La merce che s'introdurrà direttamente nei magazzini generali sarà scaricata provvisoriamente in un speciale locale dei magazzini stessi, posto per quest'uso gratuitamente a disposizione della dogana, che ne terrà le chiavi, e della Società esercente.

Immediatamente dopo la visita delle merci e la spedizione della bolla di scarico, o tutt'al più il giorno seguente, sarà presentata la dichiarazione d'introduzione nei magazzini generali, o particolari, per la liquidazione dei diritti, come è prescritto all'articolo 61.

Art. 60. Per evitare sostituzioni entro i magazzini si applicherà ai tessuti nazionali la lamina speciale destinata a comprovarne la nazionalità.

Questa lamina sarà provvista ed applicata il più economicamente possibile dalla dogana a spese del proprietario della merce.

Art. 61. All'atto dell'introduzione della merce il proprietario, o chi per esso, presenterà alla dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 36 del regolamento doganale in data dell'11 settembre 1862, ed all'amministrazione dei detti magazzini la corrispondente domanda d'introduzione, specificando sia nella detta dichiarazione, come nella domanda d'introduzione, se la merce debba introdursi nei magazzini generali, oppure in un dato magazzino particolare, ed in quest'ultimo caso il nome del conduttore.

Coll'appoggio di tale dichiarazione i delegati della dogana e del dazio consumo, col concorso del delegato della Società esercente, nonchè del proprietario della merce, o di chi per esso, liquideranno rispettivamente e provvisoriamente, per quanto sarà del caso, previa verificazione, i dazi applicabili alla merce da introdursi.

In caso però di inesattezza della dichiarazione rimarrà sospesa ogni ulteriore operazione, e si applicherà il disposto dell'articolo 58.

Per ogni introduzione di merci la dogana farà apporre da un suo delegato il *visto* sopra un doppio della dichiarazione e relativo risultato di visita, da rimanere quale titolo di riscontro a mani della Società esercente.

Se durante la giacenza delle merci nei magazzini generali venisse chiesta dal proprietario la riunione di più colli in un solo, o la divisione in più di un solo collo, l'amministrazione esercente ne avviserà individualmente o simultaneamente la dogana e l'amministrazione del dazio di consumo, come ne sarà il caso, rettificando quindi d'accordo le relative scritture di contabilità.

Tutti i colli introdotti o riformati nel modo che precede nei magazzini generali saranno immediatamente muniti, per parte dell'amministrazione dei detti magazzini, di una cordicella in croce, chiusa per mezzo di un piombo portante il timbro della Società esercente.

La spesa di questa piombatura, da rinnovarsi ad ogni aprimento e ricomposizione dei detti colli a carico del proprietario della merce, è determinata dalla tariffa n. 4.

Ogni qualvolta il proprietario di merci soggette a diritti doganali, o a dazio di consumo, ne domanderà il trasferimento da un magazzino all'altro, l'amministrazione esercente ne darà pure avviso individuale o simultaneo alla dogana e al dazio di consumo, rettificando le occorrenti scritturazioni.

Art. 62. I colli di merci che si vorranno introdurre in deposito in esenzione di visita, cioè senza chiuderne l'apertura ed il dimezzamento, non potranno riceversi nei magazzini generali, dovendo questi colli, a senso dell'articolo 50 delle istruzioni doganali 30 ottobre 1862, rimanere sotto la diretta custodia della dogana.

I detti colli saranno contabilizzati ai magazzini generali solamente quando ne venisse operata la ricognizione interna per lo accertamento dei diritti dovuti.

Art. 63. Le merci dichiarate per pronta spedizione, di cui è fatto cenno all'articolo 14 della convenzione conchiusa tra le finanze dello Stato ed il municipio di Torino in data 20 novembre 1862, saranno trattenute nel recinto doganale per una durata non mai maggiore di 10 giorni.

Art. 64. Durante però tale spazio di tempo il proprietario di dette merci potrà domandare alla dogana il permesso d'introdurle in deposito nei magazzini generali, ed in questo caso si seguiranno tutte le norme prescritte a tal fine nel presente regolamento.

CAPO XIII. — *Uscita delle merci dai magazzini generali.*

Art. 65. Per l'estrazione delle merci il proprietario, o chi per esso, presenterà alla dogana la dichiarazione prescritta dallo articolo 45 del regolamento doganale in data 11 settembre 1862, ed all'amministrazione dei magazzini generali la corrispondente domanda d'estrazione, specificando in essa se la merce debba estrarsi dai magazzini generali, o da un dato magazzino particolare, colla data della sua introduzione per l'occorrente scarico.

All'appoggio della detta dichiarazione i delegati della dogana e del dazio di consumo, col concorso del delegato della Società esercente, non che del proprietario della merce, o chi per esso, liquideranno rispettivamente e definitivamente, previa verificazione per quanto sarà del caso, i diritti applicabili alla merce da estrarsi. Spediranno quindi al proprietario, od a chi per esso, la bolla di pagamento, ovvero di transito, a tergo della quale le guardie di servizio alla porta dei magazzini generali faranno constare dell'uscita della merce, secondo il loro regolamento.

Risultando alla dogana che i colli non sieno stati aperti o dimezzati durante il loro deposito nei magazzini generali, essa potrà prescindere dal fare la verificazione sovra accennata.

Per ogni estrazione di merci la dogana farà apporre da un suo delegato il *visto* sopra un doppio della dichiarazione sopraccennata, da rimanere quale titolo di riscontro a mani della Società esercente.

Art. 66. Il montare definitivo di tali diritti sarà prima dell'estrazione pagato a chi spetta dal proprietario della merce, o per esso dall'amministrazione dei magazzini generali, e verrà debitato alla dogana governativa od al dazio di consumo, o parzialmente all'una ed all'altro come sarà del caso, e sarà accreditato all'amministrazione dei magazzini stessi sulle corrispondenti partite dei rispettivi conti correnti.

Art. 67. L'uscita della merce libera d'ogni dazio sarà autorizzata mediante un *lasciapassare*, da spedirsi dall'amministrazione dei magazzini generali al proprietario delle merci, od a chi per esso, e da vidimarsi dalla dogana e dal dazio di consumo.

Art. 68. Le guardie di servizio alla porta dei magazzini generali non permetteranno l'uscita della merce se le bolle di accompagnamento non saranno munite del bollo della Società esercente.

Art. 69. Qualunque bonificazione che sarà fatta all'atto dello sdoganamento per cali di tolleranza, di cui all'articolo 46 del regolamento doganale, o per riduzione dei diritti liquidati provvisoriamente sopra merci che usciranno dai magazzini generali, sarà debitata come spetterà al conto della dogana, e creditata a quello dell'amministrazione dei detti magazzini nelle corrispondenti partite di conto corrente.

Pel pagamento di dazi di dogana e di dazio di consumo risponde l'amministrazione dei magazzini generali.

Art. 70. Rispetto alle merci non soggette ad alcun dazio la registrazione sui libri di magazzino spetta solo all'amministrazione dei magazzini generali, salvo agli impiegati della dogana a richiedere, ove lo stimeranno, la prova sommaria della loro provenienza e del seguito daziamento.

CAPO XIV. — *Orario e sorveglianza dei magazzini generali.*

Art. 71. Dalla sera al mattino, e nelle ore da stabilirsi secondo le varie stagioni dell'anno, la porta praticata nel grande muro di cinta per la entrata ai magazzini generali si chiuderà a tre differenti chiavi, delle quali una sarà tenuta dal direttore capo della dogana, l'altra dal capo di ufficio del dazio di consumo e la terza dal rappresentante dell'amministrazione di detti magazzini, o da chi per essi in caso di assenza od impedimento.

Nelle ore d'apertura dei magazzini generali il servizio doganale e daziario farà guardare le uscite dei magazzini stessi con picchetti dei suoi agenti.

CAPO XV. — *Guardia notturna.*

Art. 72. Per prevenire i pericoli di furto ed incendio l'amministrazione esercente potrà stabilire nell'interno dei magazzini generali un servizio di guardie notturne, della cui moralità si rende garante.

Art. 73. In tutto il tempo che staranno chiusi gli uffizi di detti magazzini nessuna delle persone destinate al servizio notturno potrà uscire, salvo il caso di straordinaria urgenza, e mediante il permesso e sotto la responsabilità solidaria delle singole persone incaricate della custodia delle chiavi.

L'autorità gabellaria avrà diritto di far visitare sulla persona le guardie notturne quando escono dai magazzini generali.

Art. 74. Le istruzioni occorrenti per la esecuzione del presente regolamento saranno date dal Ministero delle finanze, di concerto col municipio di Torino.

Saranno del resto applicabili ai detti magazzini generali le disposizioni del regolamento e le istruzioni doganali e di dazio consumo, che si riferiscono ai depositi nei magazzini di privata proprietà, in quanto diversamente non disponga il presente regolamento.

Art. 75. Il presente regolamento potrà venire ulteriormente modificato d'accordo coll'autorità competente, a misura che gli insegnamenti della pratica ne dimostreranno il bisogno.

Visto d'ordine di S. M.
I ministri:
A. CICCONE.
L. G. CAMBRAY DIGNY.

Tariffa n. 1. — Manutenzioni ordinarie per ogni 100 *chilogrammi. (Articolo* 11 *del presente regolamento).*

All'arrivo della merce.

Ricevimento, scaricamento e verificazione esterna di cadun collo, accertamento delle avarie apparenti, disfacimento dei colli, pesamento ed estrazione delle mostre, quando lo ordina il proprietario della merce, prima di allogarla nei magazzini generali; introduzione e collocamento delle merci nel sito a ciò destinato e qualunque movimento e trasporto della merce stessa per qualsiasi operazione di dogana e di dazio consumo, per ogni sorta di merci non contemplate nei seguenti capi	L.	» 50
Per le merci semplicemente pesate al lordo	»	» 20
Per metalli di prima fabbricazione	»	
Per zuccheri e caffè	»	
Per cereali	»	
Per farine d'ogni specie, paste di frumento	»	» 10
Per agrumi, frutte e semi oleiferi	»	
Per cera, stearina, spermaceti anche in candele, saponi, ecc.	»	
Per liquidi da introdursi nei magazzini generali senza l'opera delle persone di servizio	»	» 10

Per merci che si introdurranno nei magazzini particolari, senza l'opera delle suddette persone di servizio dei magazzini generali, le spese tutte sovra specificate non esistono.

All'uscita delle merci.

Rimozione delle merci dal sito in cui si trovano collocate, estrazione e disfacimento dei colli; pesamento e trasporto all'ufficio di laminamento doganale quando occorre, o consegna delle merci stesse a mani del loro proprietario, oppure caricamento delle medesime su qualsiasi mezzo di trasporto che si trovi a servizio ed a spese del proprietario medesimo alla porta dei magazzini generali, per ogni sorta di merci non contemplate nei suddetti capi	»	» 50

Per tutte le merci qui sopra specificate si seguiranno all'uscita le stesse norme e si applicheranno gli stessi tassi stabiliti per l'introduzione.

Per le merci fragili e per le macchine contenute in colli non eccedenti il peso di 300 chilogrammi, la suddetta tariffa di manutenzioni ordinarie non sarà aumentata. Se eccederanno il detto peso, la stessa tariffa sarà aumentata della metà.

Per i pianoforti verticali ed a tavola	»)	2 »
Id. a coda	»)	

Per trasporto di merci dalla porta dei magazzini generali in città, al domicilio dei proprietari che ne fanno la domanda:

Per ogni sorta di merci non contemplate nei seguenti capi		» 25
Per merci fragili, per liquidi e per macchine, eccetto quelle eccedenti il peso di 1,000 chilogrammi, per le quali il prezzo di trasporto a domicilio si concerterà a parte	»	» 30
Per lastre di vetro o cristallo, semprechè il peso di cadun collo non superi 300 chilogrammi, nel qual caso il prezzo di trasporto a domicilio si concerterà a parte	»	» 50
Per pianoforti a tavola o verticali	»	3 »
Id. a coda	»	5 »

La presente tariffa dei trasporti a domicilio si estende a qualunque punto di questa città, esclusi i borghi di:

Po, oltre il fiume;
Dora, oltre la piazza dei molini;
San Donato, oltre la ferrovia di Milano;
San Salvario, oltre il viale del Valentino e la linea di prolungamento del viale stesso.

Eccedendosi questi limiti, si potranno prendere particolari concerti.

Per l'applicazione della presente tariffa il peso dei colli si calcolerà per centinaio di chilogrammi. Ogni frazione in meno si computerà per un centinaio intero, sempre quando un collo non superi cento chilogrammi.

Per ogni cinquanta chilogrammi, oltre il primo e successive centinaia, sarà pure calcolato un centinaio intero.

Le frazioni minori di cinquanta chilogrammi saranno in quest'ultimo caso abbandonate.

Tariffa n. 2. — Magazzinaggio per ogni 100 *chilogrammi e per ogni mese di* 30 *giorni, come al capo quarto del presente regolamento, sopra le seguenti categorie di merci designate nella tariffa generale delle dogane italiane.*

1. Acque, bevande ed olii	L.	» 30
2. Derrate coloniali, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, generi per tinta e per concia, articoli diversi e profumerie	»	» 30
3. Zuccheri e caffè	»	» 20
4. Frutti, semenze, ortaglie, piante e foraggi	»	» 30
5. Grassine		» 20
6. Pesci		» 20
7. Pelli		» 20
8. Canape, lino e relative manifatture		» 20
9. Sete e relative manifatture		» 50
10. Cotone e relative manifatture		» 20
11. Lane, crine, peli e relative manifatture	»	» 20
12. Cereali, farine e paste	»	» 20
13. Legnami e lavori diversi	»	» 20
14. Carta, libri	»	» 20
15. Mercerie, chincaglierie ed oggetti diversi	»	» 30
16. Metalli comuni e loro lavori	»	» 10
17. Oro, argento, pietre preziose e lavori relativi	»	1 »
18. Pietre, terre ed altri fossili	»	» 10
19. Vasellami, vetri e cristalli	»	» 50
20. Tabacchi	»	» 30

Tariffa n. 3. — Manutenzioni straordinarie, condizionamento ed imballaggio di merci, di cui agli articoli 13 *e* 14 *del presente regolamento.*

		Per ogni operaio
Per una giornata di almeno sei ore di lavoro	L.	3 50
Per un'ora, la prima	»	» 75
Per ogni ora successiva	»	» 60
Per ogni quarto d'ora	»	» 25

NB. Tutti gli oggetti necessari per imballaggio saranno provvisti dall'amministrazione dei magazzini generali al prezzo di costo.

Tariffa n. 4. — Per alcune opere speciali contemplate negli articoli 21, 36, 61 *del presente regolamento.*

Per ogni pagamento di diritti di dogana e di dazio consumo, il cui rimborso l'amministrazione dei magazzini generali dovrà procurarsi al domicilio del proprietario	L.	1 50
Per la preparazione di caduna copia di bolle a cauzione, compreso ogni altro relativo scritto	»	» 25
Per la preparazione di caduna dichiarazione di merci	»	» 15
Per compilazione, presentazione e sollecitazione di ogni ricorso per ottenere la restituzione di diritti doganali e di dazio di consumo, pagati in eccedenza dal proprietario delle merci	»	2 50
Per ogni piombo ai colli introdotti e ricomposti nei magazzini generali		» 05
Per la cordicella		» 20

Visto d'ordine di S. M.
I ministri
A. CICCONE.
L. G. CAMBRAY DIGNY.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso.

La Direzione generale del Demanio e delle Tasse rende noto al pubblico che in conseguenza delle modificazioni portate alla vigente legge sul bollo da quella del 19 luglio u. s., num. 4480, durante i mesi di gennaio e di febbraio 1869 è autorizzato il cambio, per un corrispondente valore, presso gli infraindicati contabili delle seguenti specie di carta e di marche da bollo:

a) Della carta filogranata a mezzi fogli bollata a centesimi 10 con altra pure a mezzi fogli munita del nuovo bollo a centesimi 5 presso i ricevitori del registro e del demanio.

b) Della carta filogranata bollata per cambiali ed altri effetti negoziabili con altra della stessa specie munita dei nuovi bolli a tassa graduale presso i ricevitori del registro, del bollo straordinario e del demanio.

c) Delle marche da bollo a tassa graduale apposte ed annullate d'ufficio sopra formule stampate per cambiali ed altri effetti negoziabili con altre nuove marche della stessa specie da apporsi ed annullarsi contemporaneamente sopra altre formule stampate presso lo stesso ufficio del bollo straordinario e del registro per gli atti civili da cui fu eseguita l'apposizione e l'annullamento delle marche che si vogliono cambiare.

Non sarà ammesso il cambio della carta bollata e delle marche quando portino traccie di uso precedente, e non siano servibili, e relativamente alle marche quando non siano tuttora attaccate al foglio su cui vennero apposte o questo sia stato scritturato o usato in modo qualsiasi.

Firenze, li 24 dicembre 1868.

Il Direttore Generale
CACCIAMALI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Scuola Superiore di medicina veterinaria in Napoli.

Avviso di concorso.

A termini degli articoli 50, 121 e 122 del regolamento approvato con R. decreto del 29 marzo 1868 dovendosi provvedere per via di concorso, sia per titoli, che per esame, al posto vacante presso la Scuola stessa di assistente alla cattedra di patologia, clinica medica ed anatomia patologica, a cui va annesso l'annuo stipendio di lire 1500, il sottoscritto, per incarico avutone del Ministero, invita coloro che vi aspirassero a presentare le loro domande ed i titoli alla Direzione di detta Scuola non più tardi del venti marzo 1869.

Napoli, il 12 gennaio 1869.

Il Direttore dell'Istituto: Prof. VALLADA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Si rende noto che sono poste a concorso le cattedre vacanti negli istituti tecnici indicati nel seguente prospetto.

Il concorso sarà per titoli e per esame orale e scritto davanti apposita Commissione.

Coloro che aspirano ad alcuna delle cattedre infrascritte dovranno trasmettere a questo Ministero non più tardi del 1° aprile prossimo le loro domande estese in carta da bollo nelle quali sia accennato in modo preciso il posto al quale aspirano, e se intendono di concorrere solo per titoli od anche per esame.

Nel caso di concorso a varii posti per parte di uno stesso concorrente, esso dovrà trasmettere altrettante domande quanti sono i posti ai quali concorre.

Firenze, 16 gennaio 1869.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
MAESTRI.

Sede degli Istituti e materie d'insegnamento.		Annuo assegno
Milano. — Economia industriale e commerciale, e statistica	L.	2,200
Torino. — Lettere italiane, geografia e storia	»	2,200
Venezia. — Economia industriale e commerciale e diritto	»	1,760

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Herald*:

Il signor Disraeli ha mandata la seguente circolare ai membri del partito conservatore:

« Grosvenor Gate, 2 febbraio.

« Signore,

« Debbo ricordarvi che il Parlamento si riunirà martedì 16 febbraio, e nello stesso tempo credo che voi riputerete opportuno di trovarvi in quel giorno al vostro posto, perchè si tratteranno degli affari importanti.

« Credetemi vostro

« B. DISRAELI. »

— Si legge nel *Sun*:

Alcuni giornali di Calcutta ripetono una voce assai sparsa, cioè che lord Napier di Magdala non tarderà a ritornare in Inghilterra per occupare un posto importante che gli concederà di assistere alle riforme del dipartimento della guerra.

Lord Napier ha abbandonata l'Inghilterra prima che il Ministero attuale arrivasse al potere, sicchè il suo richiamo potrebbe essere non tanto improbabile quanto pare da prima.

FRANCIA. — Si legge nel *Moniteur del'Algérie*:

Le precauzioni militari che furono prese per difendere il Tell dalle aggressioni dei rivoltosi non furono inutili.

Quelli arditi cavalieri, saccheggiati Oulad-Sidi-Brahim e gli Aulad-Sidi-Naceur, si sono gettati sul Diebel-Amour. Kadra ha aperto loro le sue porte. Il Gricha ha fatto lo stesso dopo breve resistenza. Allora si sono presentati dinanzi ad Ain-Madhi e gli abitanti si sono sottomessi.

Tanti successi esaltarono l'audacia del nemico, il quale riunì i suoi contingenti dispersi nel Diebel-Amour, e il 1° di febbraio osò di venire tra El-Aoneta e Ain Madhi ad assaltare con 2000 cavalli e 600 fanti la colonna di Sonis, composta solamente di 700 fanti e 200 cavalli.

Al suo avvicinarsi la scarsa colonna prese una forte posizione e dopo un combattimento di due ore disperse i nemici che fuggirono nella direzione dell'occidente, lasciando sul terreno 70 morti e molti cavalli. Dal canto nostro nessuna perdita. Due ufficiali soli e otto soldati sono stati feriti. Quando partiva il corriere, il colonnello di Sonis si preparava ad inseguire i fuggiaschi con la cavalleria e i fanti trasportati dai camelli.

Questo splendido fatto ritornerà la fiducia nelle tribù spaventate e avrà molta e salutare influenza sugli affari del Sud.

— La Corte d'appello di Avignone ha pronunziata la sua sentenza nella causa di sedici individui accusati di dimostrazioni repubblicane, con tumulti, rotture di vetri, fanali, ecc. Tre vennero assolti, gli altri vennero condannati a 25 franchi di multa, dieci, quindici, venti e trenta giorni di carcere e alle spese.

AUSTRIA. — Si legge nella *Neue Freie Presse*:

La versione che il governo francese fece conoscere al conte di Bismarck l'attentato che si voleva commettere contro di lui, viene oggi dichiarata inesatta, nel senso che fu il governo austriaco quello che richiamò l'attenzione su questo oggetto a Berlino, per mezzo del conte Wimpffen. La cosa passò così: La cancelleria dell'Impero ebbe notizia alcuni giorni sono da una città collocata al mezzodì di Vienna, che un giovane dimorante colà avesse espresso l'intenzione di uccidere il conte Bismarck. Abituati a queste notizie vaghe intorno ad attentati su vari personaggi, che hanno per lo più l'intento di estorcere denaro, si era disposti a non dare importanza neppure a questa notizia. Però a quest'annunzio s'aggiungeva nome e cognome e indirizzo della persona che aveva fatto conoscere quell'intenzione. In seguito a ciò si credette bene di far partecipare la cosa a Berlino.

SPAGNA. — Scrivono da Madrid al *Constitutionnel* dell'8:

Il progetto di un Direttorio che sarebbe nominato dalle Cortes sembra perdere terreno. Si comincia a capire che sarebbe un espediente deplorabile e che in fondo potrebbe non essere che un laccio del partito repubblicano. Perciò i deputati del partito monarchico che devono assistere ad una riunione preparatoria domenica prossima, devono occuparsi della questione, ed è probabile che rendendosi meglio conto della situazione elimineranno risolutamente una combinazione che non avrebbe altro risultato che quello di prolungare l'attuale provvisorio.

Inoltre si dice che i futuri direttori non sarebbe facile trovarli. Serrano, malato, ha bisogno di riposo; Prim è deciso a non lasciare il Ministero della guerra che lo mette in relazione diretta e giornaliera con l'esercito, cosa importante oggi più che mai. Rivero, l'ardente, eloquente tribuno, non starebbe contento sedere nel gabinetto del Direttorio.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Accennammo nelle ultime notizie di ieri il discorso che il ministro della Real Casa pronunziava testè nell'inaugurazione degli scavi ad Ercolano. Eccone ora il testo:

Dopo un secolo di abbandono assistiamo oggi alla inaugurazione della riapertura degli scavi della sepolta Ercolano. L'incuria e lo scoraggiamento di tre generazioni oggi hanno fine; l'opera interrotta di Carlo III oggi è ripresa. Questo giorno è una festa per l'Europa dotta, è la più grande delle smentite per coloro che credono che, in mezzo alle politiche agitazioni d'Italia, essa non ha tempo nè volontà di attendere ai buoni studii, alla sua gloria delle scienze e delle arti, nelle quali in altre età seppe tenere il primato. L'Europa vede che l'Italia a tutte le grandi iniziative non è tarda, e che di tutte queste è sempre iniziatore quel Re che, primo e solo fra i principi d'Italia infiniti, seppe combattere per ridestarla da morte e ricondurla nel seno delle nazioni, dalle quali era scomparsa. Nessuna delle gemme della Corona d'Italia, che sono appunto le sue gloriose tradizioni e le glorie sue, manca alla Corona di Vittorio Emanuele, come tutte le parti della patria comune egli seppe ricongiungere e chiamare nel seno della grande famiglia. Le scienze e le arti furono tra queste le gemme non meno fulgide del patrimonio d'Italia che anche nei secoli della servitù più deplorabile brillarono di una luce che quasi accennava alla sua futura esistenza, alla sua vitalità, non ostante la crudele condanna dei fati. E l'archeologia ancora essa surse fra noi e si mantenne perciò.

S. M. il glorioso nostro Re, che volle con la sua forte e costante iniziativa rendere a questa patria la vita, la stessa iniziativa sa prendere o-

gni volta che sia d'uopo di arricchire il patrimonio nazionale di tutte le sue glorie. Ed è così che all'Italia avvenire egli pensa dando impulso ai suoi commerci, e già le nostre vele, come mai da più secoli, solcano tutti i mari numerose. Testè ancora egli salutava l'avvenire delle nostre industrie visitando il più grande forse degli stabilimenti industriali che sia surto in Italia. L'opera stessa della carità trova in lui la più forte delle iniziative, testimone il grande ospedale di Gesù e Maria che vedeste per sua opera sorgere in questa diletta città di Napoli.

L'inconcusso mantenitore della libertà dal Magnanimò Genitore largita ai suoi popoli è così sempre il principale autore della grandezza di Italia.

Oggi appunto dopo 1790 anni, che le lave vesuviane coprirono Ercolano, egli chiama a nuova vita la spenta città. Nulla è impossibile al patrio amore; e quell'amore della patria che accende il cuore di Vittorio Emanuele è il fuoco sacro che deve ridestare e riunire in un fascio solo tutte le tradizioni, tutte le glorie della nazione. Sì, questo grande amor patrio è ad un tempo la sicurezza del nostro presente e il faro del nostro avvenire. Le tradizioni del padre della nostra schiatta che su queste rive approdando salutava questa terra col gran nome d'Italia (*Italiam Italiam*), e presentiva la gran madre di ricchezza e di uomini, *magna parens frugum, magna virum*; quelle maggiori dei Romani, quelle della rinascenza e quelle infine dei grandi principi che le varie parti dell'Italia divisa ressero nel secolo decimosesto e ne' seguenti, tutte devono essere da lui abbracciate. Ed è perciò che Egli personalmente inaugura col suo nome e con l'augusta sua presenza questo giorno solenne, e con la sua grande iniziativa lo consacra. Quei tesori de' bronzi ercolanesi e dei papiri, indarno dalla edace fiamma quasi carbonizzati e resi dai dotti con la loro fatica al mondo della scienza, questi grandi avanzi dell'arte e della scienza antica che uscireno alla luce nel primo e breve esperimento di queste escavazioni, accennano a grandi speranze, perchè ciò che i Romani stessi seppero ricercare e sottrarre in Pompei, ciò che l'incuria e l'ignoranza poterono per più anni ivi disperdere e manomettere, qui è certamente intatto ed aspetta la luce.

Compresa di questi gravi pensieri, di queste grandi speranze, Sua Maestà mi ordinò, come ministro della sua R. Casa, di sottoporre alla sua firma un decreto, che assegni anche una somma sul bilancio particolare della Casa Reale, titolo *Belle Arti*, per aiutare nel limite delle sue forze questa grande opera, e per tutelare gli studi dell'archeologia così bene avviati in Pompei dall'uomo che Italia tutta onora, che l'Europa rispetta e col quale mi glorio avere comunanza di seggio al Senato, come stretti vincoli di personale amicizia, il senatore Fiorelli.

L'Italia oggi dice che, se il Re Vittorio Emanuele seppe alle necessità della patria sagrificare anche la sua Lista Civile, sa non ostante disporre anche di ciò che gli avanza sempre a pro e ad onore della nazione. Egli, autore della libertà e del risorgimento d'Italia, restauratore delle sue armi, è pure il restauratore delle sue glorie scientifiche ed artistiche. Ho quindi il piacere di partecipare alle SS. LL. qui in questo antico suolo del Romano municipio ercolanese il seguente decreto segnato oggi stesso con la data di Ercolano da S. M.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Considerando che a Noi spetta l'esempio di tutte le grandi iniziative nazionali, e la tutela del decoro di quanto forma il patrimonio secolare delle glorie d'Italia,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sul Nostro bilancio della Lista Civile sarà stabilita una somma di lire trentamila da ripartirsi in più esercizi all'articolo *Belle Arti*, per incoraggiamento degli scavi di Ercolano.

Art. 2. È stabilito un posto gratuito a Nostre spese nella Scuola archeologica di Pompei. Le norme di ammissione saranno concertate fra il ministro della Real Casa ed il sopraintendente generale degli scavi comm. G. Fiorelli senatore del Regno.

Il ministro della Real Casa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Ercolano il dì 8 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

GUALTERIO.

La prima fiera di vini italiani apertasi quest'anno in Firenze chiude oggi la breve e non ingloriosa sua vita.

Inauguravala domenica scorsa, 7 corrente, il signor ministro di agricoltura, industria e commercio, col quale erano il signor segretario generale dello stesso Ministero commendatore De Cesare, il signor prefetto di Firenze, il commendatore Peruzzi funzionante da sindaco.

Le Logge di Mercato Nuovo per la loro architettura monumentale e la centrale situazione erano state opportunamente scelte per questa prima festa enologica.

Con vaga e svariata disposizione di bandiere, parati e cortine le Logge erano state bellamente trasformate in un'amplissima sala, cui si aveva accesso mediante biglietto a pagamento.

Nelle ore notturne una brillante illuminazione a gaz, ordinata molto acconciamente dalla Società del gaz e dal signor Negroni di Bologna, rischiarava il luogo che rallegravano i concenti della banda musicale.

Molti compartimenti assegnati agli espositori apparivano addobbati con assai buon gusto; citiamo fra gli altri quello del signor Rocco, contenente i vini della Sicilia, l'altro del signor Casoni di Firenze, del signor Gilli...

Più di 350 qualità di vini erano esposte. L'ufficio di Commissioni agrarie della *Gazzetta delle campagne*, diretto dal signor Mariani, facevasi pur notare per l'eleganza della sua esposizione; se naturalmente predominavano gli espositori della Toscana, quasi nessuna mancava delle altre provincie italiane, dalla sicula all'astigiana. Per la prima guadagnaronsi subitamente il favore del pubblico i vini del signor deputato Greco, che nel primo giorno furono tutti venduti; i fratelli Boschiero d'Asti sostennero bravamente il vanto della loro provincia coi vini spumanti, che in breve i buongustai acquistarono fino all'ultima cassa.

I vini delle Marche, dell'Italia centrale, il rinomato *lambrusco di Modena*, il *Brolio*, il *Chianti*, erano largamente rappresentati. I principali produttori de' vini toscani gareggiarono nell'esporre i celebrati prodotti delle loro tenute, di Carmignani, di Montalcino, dell'Antella, dell'isola d'Elba; campeggiavano il *Pomino* del marchese degli Albizzi, l'*Altomena* del signor Bardi.

Le contrattazioni furono nel breve periodo assai animate; una metà almeno dei vini esposti fu venduta ne' primi giorni, tantochè il Comitato della fiera dovette protrarne la chiusura di ventiquattro ore, assecondando il desiderio degli esponenti stessi, i quali avrebbero anzi voluto che la fiera rimanesse aperta fino a domenica prossima.

Calcolasi in 14,000 circa il numero de' visitatori della fiera: iersera alle undici il pubblico affollavasi ancora sotto le Logge, intorno alle bacheche a mezzo vuote.

La parte decorativa venne diretta dal signor ingegnere Luigi Trivellini.

Nel mattino del sette corrente veniva felicemente varato dal cantiere di Chiavari il clipper denominato *Tridente* di tonnellate 554 di registro.

Questo elegante bastimento, aggiunge la *Gazzetta di Genova*, come pure quelli che trovansi in costruzione, e tre altri di maggiore portata prossimi ad essere varati, sono dagli intelligenti molto lodati per la solidità, per l'esattezza del lavoro, per la bella ed ardita loro forma, come anche per la conveniente portata in relazione alle regolari loro proporzioni, di cui son giudicati capaci e faranno degno seguito ai molti altri bastimenti in questi ultimi anni costrutti nello stesso cantiere, i quali fecero eccellente riuscita per tutte le buone nautiche qualità di cui vanno forniti, e fanno onore alla marina italiana, e all'ingegno non comune di chi li ha modellati, e ne ha diretto con tanta cura la costruzione.

— La *Gazzetta di Venezia* reca l'annunzio della morte del commendatore Giovanni Minotto, reggente quella Direzione compartimentale dei telegrafi, avvenuta alle 5 pomeridiane dell'8 corrente per colpo apoplettico sedendo a mensa colla sua famiglia.

Il Minotto era membro di quel R. Istituto e presidente di quell'Ateneo.

— Leggesi nel *Giornale di Sicilia* sotto la data di Palermo 5 corrente febbraio:

Altre scoperte si son fatte or ora in piazza Vittorio. Sul fianco sud-est, e proprio rasente il limite dello spazio che potrebbe essere giudicato una corte, è stato dissotterato un nuovo pavimento a mosaico, non pregevole di certo nè per colori, nè per disegno, nè per la grandezza de' pezzuoli; ed altro avanzo di mosaico è stato anche dissepellito, sul lato nord-est della stanza d'Orfeo, avanzo però il cui rimanente a mala fortuna non pare sperabile sia rinvenuto, giusto perchè non solo vedesi a molta maggiore profondità del livello di tutti gli altri mosaici, ma ben anche rotto in due, quasi vi fosse stata cavata la terra di sotto, o fosse stato gittato nel fosso dove giace. Questo pezzo di mosaico presenta reliquie d'una bella cornice a grati disegni.

— Lo stesso giornale dà il solito riassunto del movimento navale del porto di Palermo riflettente lo scorso mese di gennaio, desunto dalla statistica degli arrivi e partenze dei legni mercantili, compilata presso quella capitaneria di porto:

ARRIVI.

Per operazioni di commercio.		
Nazionali a vela.	N. 299	Tonn. 30,275
Id. a vapore. . . .	» 48	» 15,637
Esteri a vela.	» 10	» 1,707
Id. a vapore	» 28	» 16,604
Per rilascio forzoso.		
Bastimenti a vela	» 8	» 252
Totale	N. 393	Tonn. 64,475

PARTENZE.

Per operazioni di commercio.		
Nazionali a vela	N. 265	Tonn. 28,303
Id. a vapore	» 48	» 15,554
Esteri a vela.	» 17	» 3,888
Id. a vapore	» 26	» 14,201
Per rilascio forzoso.		
Bastimenti a vela.	» 8	» 252
Totale	N. 364	Tonn. 62,198

Quindi il movimento generale dei bastimenti entrati ed usciti dal porto durante il predetto mese di gennaio ascese a num. 759 per tonn. 126,673.

— Leggesi nella *Gazzetta Ticinese* dell'8:

Essendosi manifestati in 5 individui di una famiglia caduti malati a Ravecchia (Bellinzona) indizii tali da far nascere sospetti di trichinosi, e tre di questi individui essendo venuti a soccombere, ne venne praticata, per ordine governativo, l'autopsia. Il dipartimento d'igiene poi, per mezzo del signor Pavesi, professore di scienze naturali nel liceo Cantonale in Lugano, spediva a Pavia un pezzo di muscolo di ciascuno di essi per sottoporli all'analisi microscopica.

La mattina del 5 giungeva dal signor Pavesi al sullodato dipartimento in Lugano, per telegrafo, l'avviso portante essere constatata la presenza della trichina nei muscoli dell'uomo e della donna morti a Ravecchia. Pure mandavasi per telegrafo a Bellinzona, a quel commissario di governo l'ordine di prendere le opportune misure.

La *Democrazia*, parlando di questo fatto, aggiunge che dei cinque individui nei quali si è spiegata la malattia, è morto anche il quarto.

— L'Accademia di Belle Arti di Francia ha nell'adunanza del 6 corrente eletto il signor Podesti di Roma corrispondente della sua sezione di pittura in surrogazione del signor Duclaux di Lione, morto testè.

— Il valore annuo dei tartufi che si raccolgono in Francia non è minore di 18 milioni di franchi.

— Da una lettera da Chicago 24 dicembre 1868 ricaviamo i seguenti ragguagli intorno all'origine e all'incremento di quella città, ora tra le più cospicue degli Stati Uniti d'America.

Chicago tiene presentemente un posto importante fra i grandi centri commerciali degli Stati Uniti. Sorge sulla sponda occidentale del lago Michigan, è la più florida delle città dell'Illinese e novera una popolazione di 250 mila anime. Il fiume Chicago penetra nel centro stesso della città, poi si divide in due rami paralelli al lago con gran vantaggio della navigazione, perchè così le navi possono penetrare nei varii quartieri e fermarsi alle porte stesse dei magazzini.

Appena cinquant'anni fa Chicago non esisteva ancora. La storia del suo svolgimento successivo può dare un'idea della rapidità colla quale le città americane ingrandiscono.

I paraggi dove sorge Chicago furono esplorati per la prima volta nel 1662 da Marquette e Joliet e più tardi da Hennepin e La Salle i quali cercavano una via di comunicazione tra i grandi laghi del Nord e il Mississipì. Sopra il tracciato che essi ne diedero venne più tardi aperto il canale Illinese-Michigan. Nel 1804 il Governo federale costrusse nel luogo presentemente occupato dal centro della città un forte destinato a proteggere i futuri coloni contro le scorrerie dei selvaggi. Un abitante di Detroit il signor Keozie venne il primo a stabilirsi in quella vicinanza. Una capanna di legno gli serviva di abitazione e nel tempo medesimo di magazzino per le pellicce ch'egli scambiava colle tribù circostanti. Alcune famiglie giunte dall'est si adunarono poco a poco attorno a lui; ma la formazione della colonia non si fece senza ostacoli. Nel 1812 e nel 1816 gl'Indiani bruciarono il forte e trucidarono i bianchi o li ributtarono verso il sud. Solo nel settembre del 1832 dopo una spedizione che riuscì alla cattura del gran capo Black-hawk tutte le tribù del Nord dell'Illinese s'impegnarono per trattato di ritirarsi all'ovest del Missouri e di lasciare ai coloni libero il possesso dei terreni situati all'est di questo fiume. Cionondimeno le truppe americane continuarono ad occupare il forte sino al 1837, nel qual anno fu abbandonato come posto inutile.

Nel 1832 nuovi emigranti eransi aggiunti a Kenzie, e Chicago formava già un piccolo borgo. L'anno susseguente John C. Calhoun vi fondava un giornale. Vi si edificarono nello stesso tempo una chiesa cattolica, un tempio protestante e una prigione. Sul finire di quell'anno il borgo diventava villaggio, nominava un Consiglio comunale e segnava i suoi limiti. Nel 1837 Chicago otteneva dalla legislatura dello Stato facoltà di contrarre un prestito di 50,000 dollari per la costruzione di un quai, prendeva rango tra le città dell'Illinese e dividevasi in sei circondari. La sua popolazione era allora di 4,179 abitanti. La prosperità tuttavia di Chicago non data realmente che dal giorno che fu compiuta la strada ferrata che la unisce a Burlington. 42 miglia di quella linea, la quale fu incominciata nel 1847, terminavansi nel 1850.

Dopo lunghe esitazioni i capitalisti dell'Illinese avevano compreso che la nuova città, isolata in mezzo alla prateria, non poteva acquistare grande importanza commerciale che a patto di aprire molti sbocchi all'emigrazione e di mettersi in comunicazione colle circostanti pianure, così fertili e così adatte all'agricoltura. L'esperienza ha dimostrato la giustezza di quelle idee. Presentemente Chicago, punto di partenza di tredici grandi linee munite di tronchi che corrono in tutti i sensi attraverso gli Stati dell'Ovest, è divenuta il centro di approvigionamento di quelle contrade; e la strada ferrata del Pacifico, legando quella città con San Francisco, ne farà, in un avvenire prossimo, il deposito delle merci che arriveranno a grande velocità dall'India e dalla China.

D'altra parte la facilità del guadagno ha svolto fra le stesse classi laboriose abitudini di lusso che lor fanno cercare con sollecitudine gli articoli d'importazione straniera, malgrado i prezzi enormi a cui salgono passando per le mani degli agenti di New York. Per la qual cosa il commercio dell'Illinese insta a tutto suo potere perchè si stabiliscano relazioni dirette fra Chicago e l'Europa. Più volte questo Stato si è rivolto al Congresso di Washington per trattare dell'ampliamento dei canali che comunicano col San Lorenzo.

Per questa via le navi che salpano da Chicago lascierebbero da banda il sud del lago Huron e i laghi Erie e Ontario, traverserebbero la baia di Giorgia, poi entrerebbero nell'Ottawa dal lago Nippissing e quindi nel San Lorenzo, riducendo così a 1,100 miglia la strada da Chicago al Capo Gaspé. Ma tutte le pratiche riuscirono finora vane per causa della resistenza dei rappresentanti di New York, di Boston e generalmente delle grandi città dell'Est, alle quali l'esecuzione di somiglianti progetto porterebbe via i benefizi del commercio di commissione.

MINISTERO DELLA GUERRA.

PREMIO RIBERI.

Nuovo concorso al premio Riberi in lire 1000 *relativo ai venti mesi decorrendi dal* 1° *agosto* 1868 *a tutto marzo* 1870.

Programma.

Saranno aggiudicate lire 1000 in premio alla migliore od alle due migliori memorie redatte da uffiziali del corpo sanitario militare sul tema seguente:

« Trattare un argomento qualunque di igiene militare. »

Condizioni del concorso.

1° Le memorie premiate saranno due, essendo destinate lire 700 per la migliore e lire 300 per quella che si sarà più avvicinata alla soluzione del tema proposto.

2° Nel caso che una sola memoria superasse di lunga mano le altre, l'autore di questa conseguirà l'intiero premio di lire 1000.

3° Nessuna memoria, tuttochè meritevole di lode, potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma.

4° Le memorie però che non conseguiranno il premio, otterranno, ove ne siano giudicate meritevoli, una menzione onorevole.

5° Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese e latina, ed in caratteri chiaramente leggibili: lo stile sarà piano, facile e conciso, quale appunto si addice a cose scientifico-pratiche.

6° Sono solamente ammessi al concorso i medici militari del nostro esercito e marina in attività di servizio, in aspettativa od in ritiro; ne sono però eccettuati i membri del Consiglio e quelli della Commissione.

7° Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con un'epigrafe, che verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il prenome ed il luogo di residenza dell'autore.

8° È assolutamente vietata qualunque espressione, che possa far conoscere l'autore, il quale fatto, ove succedesse, toglierebbe al medesimo il diritto al conseguimento del premio.

9° Non si apriranno fuorchè le schede delle memorie premiate o giudicate meritevoli di menzione onorevole, le altre saranno abbruciate senza essere aperte.

10. Il giorno perentorio stabilito per la consegna delle memorie è il 31 marzo 1870. Quelle che pervenissero dopo trascorso questo giorno saranno considerate come non esistenti.

11. La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* dell'epigrafe delle memorie a mano a mano che perverranno al Consiglio servirà di ricevuta ai loro autori.

12. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso appartiene di diritto al Consiglio, con piena facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche emendata o modificata, purchè in questo caso faccia risultare degli emendamenti e delle modificazioni introdottevi in tempo posteriore alla trasmissione del relativo manoscritto al Consiglio.

Il Presidente
del Consiglio superiore militare di sanità
COMISSETTI.

Visto per l'approvazione
Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

ACCADEMIA PONTANIANA.

PREMIO TENORE

Programma per l'anno 1869.

Si propone al concorso per il premio di lire 637 e cent. 50 il seguente tema:

« Proporre una legge sulla responsabilità ministeriale, esponendo i principii che la regolano. »

Osservazioni

1. L'Accademia desidera che si tracci brevemente la storia della responsabilità del potere esecutivo degli Stati moderni non senza una qualche comparazione alle costituzioni antiche di Grecia e di Roma.

2. Essa desidera pure che si tratti dell'ordinamento attuale di tale responsabilità in Inghilterra, in Francia, in Germania ed in America.

3. Essa desidera infine un esame critico e comparativo tra il sistema americano del duplice giudizio politico ed ordinario cui soggiacciono gli agenti del potere, e del sistema invalso nelle contrade costituzionali di Europa.

Condizioni:

1. Il concorso ha luogo per tutti gl'Italiani, esclusi i soli soci residenti dell'Accademia Pontaniana.

2. I lavori, che vorranno inviarsi al concorso, dovranno farsi pervenire franchi di ogni costo al cav. Giulio Minervini, segretario perpetuo dell'Accademia, per tutto il dì 31 gennaio dell'anno 1871. Il termine assegnato è di rigore.

3. Ogni memoria sarà presentata chiusa e suggellata con un segno ed un motto sul piego. Insieme sarà presentata una scheda chiusa e suggellata, nella quale sarà notato il nome e l'indirizzo dell'autore, ed al di fuori lo stesso segno e lo stesso motto sul piego. Gli autori, che in qualunque modo si faranno conoscere, non potranno aspirare al premio.

4. Dopo il giudizio definitivo dell'Accademia, le schede della memoria premiata, e di quella che avrà meritato l'*accessit*, saranno aperte, ed i nomi degli autori saranno pubblicati.

5. Saranno bruciate le schede delle memorie non approvate, le quali non pertanto saranno depositate nell'archivio dell'Accademia, ciascuna contrassegnata dal proprio motto.

6. La memoria coronata, e quella che avrà ottenuto l'*accessit*, resteranno di proprietà de' loro autori, i quali potranno pubblicarle per le stampe che vorranno. Ma se l'Accademia crederà di doverle anch'essa pubblicare, potrà farlo senza che l'autore possa impedirglielo, e l'Accademia ne darà all'autore 200 copie *gratis*.

Napoli, 12 gennaio 1869.

Il Segretario generale perpetuo
GIULIO MINERVINI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 9.

Chiusura della Borsa.

	8	9
Rendita francese 3 %	71 15	71 15
Id. italiana 5 %	56 40	56 42
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	483 —	481 —
Obbligazioni.	233 50	234 —
Ferrovie romane	49 —	47 50
Obbligazioni.	120 —	121 75
Ferrovie *Vittorio Emanuele* .	50 25	51 50
Obbligazioni ferr. merid. . .	161 —	160 —
Cambio sull'Italia	4 1/4	4 1/8
Credito mobiliare francese . .	295 —	291 —
Obblig. della Regìa Tabacchi .	438 —	437 —

Vienna, 9.

Cambio su Londra	120 85	— —

Londra, 9.

Consolidati inglesi	93 1/4	93 1/4

Parigi, 9 (notte).

Il governo non ricevette da 48 ore alcun dispaccio da Atene.

I giornali si mostrano preoccupati pel silenzio del telegrafo greco.

La *France* in un articolo intitolato: *I fondi segreti di Bismarck*, confuta vivamente i recenti discorsi di Bismarck e l'articolo della *Gazzetta del Nord*. Termina dicendo che Bismarck è servito assai male della sua parola e peggio dai suoi giornali.

Parigi, 10.

L'Imperatore ricevette ieri il comm. Nigra, che gli consegnò una lettera del Re Vittorio Emanuele, la quale annunzia la nascita del figlio del Duca e della Duchessa d'Aosta.

Il *Constitutionnel* attacca vivamente l'articolo della *Gazzetta del Nord*, e dice che è impossibile che Bismark abbia ispirato un simile atto, avendo egli stesso dichiarato in pieno Parlamento di non avere dato mai un tallero di sovvenzione alla stampa francese. L'articolo della *Gazzetta del Nord* non può essere considerato come la manifestazione di un pensiero politico, ma come l'opera di un cervello ammalato.

Bukarest, 9.

Alla Camera dei deputati ebbe luogo una interpellanza sul richiamo in attività del generale Macedonsky. La discussione fu assai viva. Il partito estremo propose che questa misura sia dichiarata illegale. Il presidente del Consiglio disse che Giovanni Bratiano e il partito estremo sono i nemici del paese.

Sembra inevitabile o una crisi ministeriale o lo scioglimento della Camera. È più probabile lo scioglimento.

Costantinopoli, 9.

L'*Imparziale* di Smirne dice che i negozianti di Sira sono esasperati per la situazione disastrosa in cui si trova il commercio e che hanno dichiarato al governo di voler sospendere le transazioni.

Monaco, 9.

Il *Bajernlandzeitung* riporta la voce che Bismark abbia invitato gli Stati del Sud a mettere i loro eserciti sul piede di guerra pel 1° aprile. Bismark avrebbe aggiunto che l'Austria e la Francia si preparavano alla guerra. Il suddetto giornale considera queste voci come prive di fondamento.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 9 febbraio 1869, ore 1 pom.

Il tempo è stato minaccioso sull'Italia. Il barometro è sceso di 1 a 3 mm. Domina il sud-ovest debole; il mare è calmo.

La depressione barometrica si trova sul Baltico. Il barometro si è alzato di 11 mm. in Irlanda.

Pioggia imminente, domani tempo migliore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 9 febbraio 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,4	mm 761,8	mm 763,4
Termometro centigrado	12,0	12,5	9,0
Umidità relativa . .	80,0	80,0	86,0
Stato del cielo. . . .	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione . . / forza . . .	SO debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 13,5
Temperatura minima. . . . . + 10,0
Minima nella notte del 10 febbraio 1869 + 8,0
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 0,5

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 10 febbraio* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 genn. 1869		»	»	58 27	58 25	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 ott. 1868		»	»	80 20	80 10	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . »	id.		36 80	36 60	»	»	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			82 25	82 15	»	»	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regìa Tabacchi 1868 Titoli provvisori (oro) . . . . . . »	1 genn 1869	500	»	»	435 1/4	434 3/4	»	»	»
Azioni Tabacco . . . . »									
Imprestito Ferriere 5 0/0. . . . »	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1868	1000	»	»	»	»	»	»	1790
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 luglio 1868	1000	»	»	»	»	»	»	1810
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc. »	1 luglio 1868	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 delle suddette . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	200
Dette (dedotto il supplemento) . »	1 genn. 1869	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	500	»	»	»	»	»	»	167
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	286	284	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . »	1 ott. 1868	500	»	»	»	»	»	»	168
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	446 1/2	445 1/2	»	»	»	»	»
Dette in serie pico . . . . . »	id.		»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli in oro (liberate) . . . . »		150	»	»	»	»	»	»	120
Detto liberato . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 1/2
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	82
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	»	»	»	»	»	»	174
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 04	26
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		104 40	104 »
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. .		20 99	20 98
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 58 20 - 22 1/2 - 25 - 27 fine corrente. — Obbl. Tab 435 f c.

Il Consiglio del Sindacato ha deliberato che il cambio per la liquidazione delle obbligazioni tabacco della fine del corrente mese sia stabilito nella media del cambio d'oggi sui tabacchi, cioè 105 80.

Il sindaco: A. MORTERA.

Estratto di comparsa per nomina di perito

presentata al presidente del tribunale civile e correzionale di Pistoia li cinque febbraio 1869.

Il signor Ferdinando del fu Tommaso Minguet De Raymond, proprietario domiciliato nella parrocchia di Burgianico, comunità di Porta al Borgo, rappresentato dal dottor Cesare Tognini di lui procuratore legale, nominato con mandato de' 26 settembre 1868, recognito da ser Riccardo Magni, ha fatto, con la indicata comparsa, istanza per la nomina di un perito, affine di procedere alla stima dei beni che appresso, investiti a danno del signor Clemente del fu Lorenzo Buonomini, possidente domiciliato nella parrocchia del Bardalone, comunità di San Marcello, con l'atto di usciere dei trenta decembre 1868, registrato a Pistoia il 2 gennaio 1869, vol. 10, fogl. 52, n. 16, da B. Parenti, e trascritto all'uffizio delle ipoteche in Pistoia ne' 13 gennaio detto al vol. 7, art. 144, che assegnava il termine di giorni trenta al Buonomini pel pagamento del di lui credito in capitale, frutti e spese in quell'atto enunciati.

I beni investiti consistono in

Diversi beni di suolo e fabbriche posti nella comunità di San Marcello, lavorativi, prativi e pasturati, fruttati e selvati a cerri, castagni ed altre piante, e facenti parte delle seconde anche la casa di abitazione, quelle coloniche, i nuovi fabbricati sulla via Regia Modenese, non che il molino a tre macine, situato sul torrente Maresca, e rappresentato il tutto al campione catastale della comunità predetta al 2423/2425 supplemento, che in quanto a quelli designati nella sezione C sono rappresentati dalle particelle comprese negli articoli di stima di numero 447², 448, 449, 503, 505, 1492, 513, 261, 1485, 660, 529°, 529, 164, 165 e 202², quanto a quelli indicati nella sezione F, rappresentati dalla particella compresa nell'articolo di stima di n. 193³, e aventi poi in tutto una rendita imponibile di L. 423 e 45, e tali beni trovansi confinati da torrente Maresca, da gora che mena all'edifizio Ducceschi, da eredi di Francesco Antonio Roselli, da Luigi del fu Jacopo Buonomini, da don Giuliano e Davide Guidotti, da via Regia Modanese, da Lorenzo Catinari, da prete Giovanni Buonomini, da Maria Prioreschi, da strada che conduce alla Fontanaccia, da Giuseppe Biondi, da Antonio Cenini, da Sebastiano Ducci, da Giuseppe Silvestri, da Giovanni Bizzarri, eredi dei fratelli Biagioni e strada che mena a Maresca, salvi se altri, ecc.

Fatto a Pistoia li 5 febbraio 1869.

284 Dott. CESARE TOGNINI, proc.

Sunto di citazione.

Coerentemente al disposto dell'articolo 141 del vigente Codice di procedura civile, e per ogni più utile effetto, si rende pubblicamente noto dal sottoscritto usciere addetto alla regia pretura del primo mandamento di Firenze, che mediante atto di citazione, di cui fu rilasciata e notificata copia al Ministero Pubblico presso il tribunale civile di Firenze sotto dì 3 febbraio corrente 1868, ed altra simile affissa alla porta esterna di questa stessa pretura, sulle istanze dei signori amministratori della Pia Eredità del conte Angiolo Galli-Tassi fu citato il signor Achille Panichi, di domicilio e condizione ignota, a comparire all'udienza che dal ricordato signor pretore sarà tenuta la mattina del dì ventisette febbraio corrente 1869, per sentirsi condannare solidalmente col signor Emilio Valeriani, possidente domiciliato in Firenze, a pagare alla nominata Pia Eredità Galli-Tassi la somma di lire italiane centonovantasei per altrettante somministrategli dal signor conte Angiolo Galli-Tassi fino dal dì 2 aprile 1859 con la mallevadoria solidale del detto signor Valeriani, e sentirsi offrire la restituzione di un quadro da lui consegnato al detto signor conte Galli-Tassi nella epoca sopracitata.

Dall'uffizio degli uscieri della regia pretura del primo mandamento di Firenze li 8 febbraio 1869.

281 FRANCESCO GABBRIELLI, usciere.

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*).

Con sentenza 21 novembre prossimo passato il tribunale civile di Savona dichiarò l'assenza di Luigi Magnone di Giuseppe domiciliato in ultimo luogo a Portio, pretura di Noli.

Savona, 30 dicembre 1868.

4102 GIUS. SCHIANELLI, proc.

Dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile di Chiavari con provvedimento 26 novembre 1868, ad istanza di Domenico Sturta, proprietario residente in Chiavari, pronunciò l'assenza di Domenico Richeri di Bernardo, nativo di Chievari.

4429 E POEESTÀ, causid.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno 1869, il giorno nove febbraio, in Larino, Montorio, S. Martino, Ururi, Rotello, Campomarino, Casacalenda, Bonefro e Montelongo.

Ad istanza del reverendissimo Capitolo di Larino, rappresentato dai signori Ottavio Sozio, arcidiacono, Michele Perrotta, canonico decano, D. Giuseppe Sozio, canonico tesoriere, D. Vincenzo Burdo, canonico, D. Michele canonico Caradoccio, D. Pardo canonico Saraceni, D. Pasquale canonico penitenziere Lipartiti, D. Domenico canonico Marotta, D. Domenico canonico Cannavina e D. Giovanni canonico Ricci. Tutti proprietarii domiciliati in Larino. Io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Larino, ove domicilio, ho dichiarato con tutta riserva ai signori Francesco Notarangelo, Vincenzo e Michele Lozzi fu Nicola, Luigi de Simone qual marito ed erede di Caterina Puchetti, Antonio Maggiopalma, Luigi Naglieri e Gaetano Mastracchio, Egidio Ricci e Pardo de Tommaso, D.ª Carmela Maggiopalma e sua figlia Rosaria Marulli fu Francesco, Tommaso Caprice e suoi figli della fu Maria Puchetti, D. Giuseppe barone Castelli, Giambattista Bucci fu Nicola, Primiano Macciala fu Donato, Ercole Maggiopalma, Michele, Raffaele, Maria e Vincenzo Trengia, Generosa e Pardo di Tommaso fu Cesare, Raffaele e Marianna di Tommaso fu Diodato, Maria Teresa Bavata, Vincenzo di Lallo fu Francesco, Giuseppe Sammartino, Letizia Matrono, Francesco Vietri e Vincenzo Bavata, Giuseppe Fallocco, Antonio e Francesco Farina, Ferdinando Ricci, Michele Sangiovanni e Maria Ripostelli, Vincenzo di Liello e Francesco di Tommaso, Maria Giuseppa Carvinelli, Vincenzo, Francesco e Nicola Majorano, D. Giovanni Romano, Domenico Crispino, Giuseppe Bucci fu Tommaso, Maddalena Bizzarro fu Francesco, Rosa Juliano e Domenico Santocilli, Gennaro e Pardo Pizzi, Feliceandrea Ricci, Simone Puchetti, Fedele Rispoli e suoi figli Michele e Nicola Fiore, Michelangelo Serra, Giuseppe Malorno fu Gennaro, Luigi Mammarella, Primiano Minni, Tommaso Caprice e suoi figli della fu Maria Puchetti, Domenico Silvano, Luigi Magliano, Circo Sozio, Giuseppe Giustiniani, Giuseppantonio Miozzi, Nicola e Gaetano Maselli, Pasquale Lipartiti, Angela e Celeste Picucci, Rosa Canistri moglie del fu Vitantonio d'Abramo, Serafino, Francesco e Giuseppe Juliani, D.ª Rosina e D.ª Filomena Barbieri fu Salvatore, Pardo di Paolo e gli eredi di Luigi suo fratello e di Saveria di Paolo, Pardo Caradonio fu Domenico, Pardo di Minno fu Antonio, D.ª Maddalena e D.ª Berenice Maggiopalma fu Ettore, Vincenzo Vitulli. Gaetano e Luigi de Blasiis, Angela Crispino e suoi figli fu Domenico di Liello eredi di Nicola d'Amico, Domenico e Pasquale Franchi, Michele Rancaglia, Giuseppe, D.ª Faustina e D. Antonio Palma, Giuseppe ed Antonio Mammarella fu Anastasio, Diodato, Domenico e Luigi Bucci, Pasquale Raimondo, Crescenzo Raimondo fu Giuseppe, Berardino Minotti, Pardo Tamilia e sua moglie Marianna Velardi, Primiano Bizzarro e la Confraternità di S. Maria della Pietà, la Confraternità di S. Stefano ed Alessandro Pizzalongo, Giuseppantonio Silvano, Fedele, Guglielmo e Luigi Levante, Antonina, Rosina e Giulietta Melfi fu Marco, Luigi e Giovanni Pilone, Domenico Farli, Giuseppe Cougia, Pardo e Michele Pietrantonio *alias* Cotugno, D.ª Angiolina Barbieri fu D. Salvatore, Primiano Meaulo e sua figlia Lucia, Giuseppe Lallo, Nicola di Lallo, Pardo di Paolo, Mariateresa Bucci, Pardo Saraceno, Pietro Vitullo, Angelo di Pilla, Angiolamaria de Santis, Lorenzo Caparicci, Carlo Vairano, D.ª Aurora e D.ª Maddalena Caradonio fu D. Gaetano, D.ª Rosa Supino, Giuseppantonio Marulli fu Michele, Pietro, Luigi e Felice-Emilio Minni fu Nicola, Vincenzo di Liello, Giuseppe e Luigi Jamanico, Giuseppantonio Gabriele. Gius. Carivera, Antonio e Francesco Farinfu Giuseppe, Antonia Caradonio vedova di Filippo Minni *alias* Gregorio, Francesco Ricci fu Egidio, Giuseppe Vietri, Ludovico e Gaetano Vietri, Mariaconcetta Burdo e suoi figli Vincenzo e Maria del Mastro fu Raffaele colla loro madre e tutrice Filomena Japoce, Vincenzo di Lena, Giuseppantonio Caizzo, Nicola Macciola fu Pietro, Silvestro Bizzarro, Pardo e Rosa Spina, Domenico Marchione, Michele Lacerra, Camillo e Giuseppe Novelli, Girolamo Caradonio, Michele e Pardo Natalizia fu Francesco, Pardo e Gennaro Pizzi, Francesco Lipartiti, Silvestro Laserra fu Pardo, Giovanvincenzo e Domenico Puchetti, Giuseppe d'Ambrosio e fratelli, Rosa d'Alessandro, Maddalena Franco, Giuseppe e Pasquale d'Alessandro, Giuseppe Papa fu Nicola, Giuseppe de Gennaro fu Giovanfrancesco, D.ª Angela Puchetti di Simone, Maria Franco, Gabriele, Michele e donna Angiola Mangia, Francesco Cocco, Paolo Caprice, donna Aurelia e don Giuseppe Caprice fu Orazio ed eredi di Caterina, Raimondo *alias* di Rosa, Pasquale, Casto, Domenico e Vincenzo Vairano, Giuseppe Caprice fu Michele, Domenico Vietri fu Carmine, Michele d'Amico, Vincenzo Carvinelli, Giuseppe Lanoca, don Amodio Pietrantonio, Luigi d'Astolfo, Damiano Piscalla, Francesco di Lena, Filomena Maulo, Giacinta Gentile, Paolo Jasenza, Mario e Giuseppantonio Caradonio, Vincenza Raimondo, Domenico Petrarca, Angela Gabriele, Agnese Tamilia, Vincenzo Ferri, Pietrangelo Barbieri, Michelangelo Franceschini, Primiano e Giuseppantonio Mastrangelo, Pasquale di Palma fu Pardo, Angela Gabriele, Michele Tavernese, Agostino Marra, Francesco Caprice fu Tommaso, Teresa Caprice fu Pasquale, Michele Milano, La Magnifica Università, Pardo Battista e gli eredi di suo fratello, Giuseppe e Luigi Marulli fu Carlo, don Angelo Colagiovanni fu Raffaele e sua madre Gioconda Novelli, Francesco, Angelo e Giuseppe di Lena, don Raffaele e donna Caterina Caradonio di Luigi, Luigi di Palma, Domenico Vairano fu Alessandro, Gennaro D'Ermes, Pardo Vairano, Ferdinando Colagiovanni, Nicola Ricci fu Carlo, Giuseppe de Gennaro fu Aurelio, Pardo Battista, Caterina Bucci, Cesare e Giovanni Japoce e la loro madre donna Rosa, Cristina Trotta, Vincenzo Cantante, Felice, Agostino e Paolo Ricci, il procuratore di S. Pardo, Mariagiuseppa Perratta vedova di Francesco Pizzilongo, Serafino Filinio, Concetta Ferri. Pasquale Spina, Vincenzo e Luisa Castaldi, Raffaele Milano, Annamaria Marra tutrice dei figli minori del fu Michele Tamilia, Michele Ramaglia, Nicola Strinziani, Nicola Lanosi, Tommaso Lorella, donna Agata de Finis, il Demanio e don Giuseppe Vietri, Pasquale Scalessa tutore di Caterina Vietri fu Egidio, Michele Marrone, donna Cleonice, donna Peppina e donna Serafina Brencola con D. Emilio Raimondo marito di quest'ultima, Domenicantonio de Notariis, Vincenzo Nabruzzo, Costanzo Papa *alias* Coccia, Giuseppe Burdo per Filippo Caizzo, Giuseppe Papa, Nicolantonio Ripostelli, Domenico Caporini, Giuseppe Lammartino, Carmina Carriero, Pasquale del Piato, Vincenzo Cangia, tutti domiciliati in Larino, e gli eredi Domenico di Marco Nabruzzo e di Tommaso Pelillo, gli eredi di Vincenzo Belpulsi e di Salvatore Marulli, di Nicola, di Gaetano di Palma, di Pardantonio Ferri di Alessandro Cacere, di Angelo Papa, di Giuseppe Rivelli di Bartolomeo Spina, di Vincenzo Mazzarella, di Paolo Sparno, similmente gli eredi di Vincenzo e di Giuseppe Caradonio, di Donatantonio Vietri di Domenico de Gennaro, di Pasquale di Leo Bavata, di Caterina Papa moglie di Giuseppe Cacchione, di Crescenzo di Alessandro Caradonio, di Remigio Malatesta, di Crescenzo de Santo, di Giuseppe di Paolo Spina, e gli eredi di Giuseppe di Paolo Caradonio, di Vincenzo Caradonio e del notaro Giuseppe Sarella, di Paolo Michele Malorno, di Domenico Palma, con Domenico Juliano, di Domenico Marrone *alias* Mascillo, di Lorenzo Colagiovanni, gli eredi di Angelo Domenico Capotorto per Pardo di Pasquale Caradonio, di Francesco Petrarca, di Domenico Molino, eredi di Domenico d'Ernes, gli eredi del *quondam* don Salvatore canonico Marulli, di Maria Greco ed Antonia Battista, di Domenico Mastrominni, di Domenico Sabetta, di Antonio di Giambattista, di Domenico Franco, di Virgilia Palangia moglie del *quondam* Filiberto Coizzi, gli eredi di Vincenzo Belpulsi, di Damiano Pipalla di Domenico Mammarella, di Francesco Palma, di Antonio de Notariis, di Antonio Brusco, d'Ignazio di Lallo, di Francesco Mucci, di Francescantonio Franceschini, di Francesco Papa, di Francesco Trengia, di Nicola Mercurio, di Pasquale Barbusci, di Alessandro Barsillo, di Nicolamaria Baccari, di Francesco e Nicola Marrone, di Francesco di Mastrosalvatore del Corpo, come pure gli eredi di Francesco di Domenico Milano, di Giuseppe Nabruzzo, di Gennaro di Giuseppe Vairano, di Giovanni Daniele, di Giovanni Vietri, di Nicola di Palma del barone Piccirilli, di Giusepe Tata di Pasquale di Leo Bavata, di Pardo di Pasquale Caradonio, gli eredi di Giuseppe Vairano, di Vincenzo Majorano di Berardino Pilone di Vincenzo Trotta, di Nicola Palma, di Nicola di Giuseppe di Vincenzo, di Angelo Caizzo, di Tiberio Trengia, di Matteo Leafiore di Liborio Marulli, Francesco di Paolo Cirinelli, di Michele Franco, di Pietro di Virgilio, di Michele Trengia, di Michele d'Onofrio e Gaetano Jamanico; gli eredi di Nicola *quondam* Pardo Pachetti, di Modesto Battista, di Giuseppe Barbascio di Domenico Danese, di Nicola Greco marito di Maria de Ainicis, di Francesco Miozzi, di Nicola di Gaetano di Palma; gli eredi di Filippo Calanardi, di Nicola Gentile, di Nicola di Gaetano Palma, di Girolamo e D.ª Caterina Barsilli del *quondam*, Nicola Carlo Carvinelli, gli eredi di Pardantonio d'Amico, di Pardantonio di Onofrio, del procuratore della Santissima Annunziata, di Pietro Ferrari, di Francesco Maiaroni, di Placido Papa, di Nicola Placido Papa, di Antonio Loreto e di Pasquale di Maulo, gli eredi di Matteo Leo Fiore, di Simone Macciala, di Salvatore Caradonio, di Domenico Carmine Vietri, di Teodoro Saranno, Francesco Milano; gli eredi di Mastro Nicola Lavosa, di Tommaso d'Aulise, di D. Raimondo Marulli, di Leo Fiore, di Gennaro Macciala di Vincenzo Ciarfeo, di Luigi Bursilli, di Pardo Falconio, di Anna Novelli, di Clemente Rossi, di Leo Bavata e di Francesco Mariani; gli eredi di Vincenzo Malarni, di Vincenzo Caradonio, di Angelo e Cesare Valignano; gli eredi di Domenico Fiore, di Giuseppe Franceschini, di Nicola Saltarelli, di Gennaro Gentile, di Pietro Caradonio; gli eredi di Giovanni Lena per Caizzo; gli eredi di Pardo Trengia, gli eredi di Donato e Bachera Mercurio, gli eredi di Crescenzo Rivelli, gli eredi del canonico Franceschini per Francesco Caserra, gli eredi di Annamaria Levante, di Giuseppe e Vito Parisi, di Luigi Biesao per de Stefanis, di Antonio de Benedictis, di Pardantonio Ricci, di Pardantonio Maiorano, di Pietro Ferrara, di Pardo Marrone, di Giovanni di Bartolomeo Spina, di Tommaso Canonico d'Aulise, di Pietro d'Astolfo, di Michele e Diodato Pilone domiciliato in Larino, parimenti gli eredi di Giovanni Ciadarella, Giuseppe Petti di Francescantonio, Giuseppe di Bartolommeo ed il suo nipote Antonio, Nunzio e Romualdo Montanaro, Gaetano Vincelli, Diodato Carfagnini, Francesco di Carmine Maulo, Leonardo, Giuseppe e Costanzo Lombardo, Giuseppe, Francesco, Luigi e Costanzo di Domenico Calantuono, Costanzo Zappone di Raffaele, Giuseppe Pistillo e Pasquale de Simone domiciliati in Montorio; e similmente gli eredi di Adamo Manes, di Francesco Glove di Mercurio Bianco domiciliati in Campomarino; gli eredi di Francesco Frate domiciliati in Ururi; la chiesa collegiale di San Martino, e gli eredi di Gennaro Bevilacqua domiciliati in San Martino; egualmente don Giantommaso Grassi, e gli eredi di Francesco Basilicata domiciliati in Rotello; gli eredi di Scipione Rampa, gli eredi di Nicola Palombino domiciliati in Bonefro; gli eredi di Nicola Sementella domiciliati in Guglionesi; gli eredi di Giovanni Palisena domiciliati in Casacalenda; gli eredi di Giovanni Pannunzio, e di Cesare di Chiara domiciliati in Montelongo, in ultimo gli eredi di Gregorio Plescia, di Nicola Calabrese domiciliati in Ururi, e gli eredi di Carmine Giampaolo domiciliati in Montorio.

Che l'istante Capitolo essendo creditore di essi intimati, dei loro eredi ed aventi causa ed avendo dritto di esigere le rendite e prestazioni annuali in forza del ruolo diffinitivo degli undici febbraio 1839, numero 1029 (registrato a Campobasso gli 11 detto al registro 10, grana 20, Sanchez), intende interrompere la prescrizione di trenta anni avvalendosi del disposto dell'articolo 146 Codice di procedura civile.

Per l'effetto io suddetto usciere ho citato tutti essi intimati per mezzo di pubblici proclami a comparire innanzi al tribunale civile e correzionale di Larino pel giorno 12 dell'entrante mese di aprile, ad oggetto di sentire dichiarare arrestata la prescrizione di trenta anni a favore di esso Capitolo e contro detti debitori di censi e prestazioni di ogni natura, loro eredi ed aventi causa, e rinnovata la forza di detto ruolo come titolo ad esigere, salvo all'istante Capitolo il dritto di pretendere gli arretrati, e le annualità correnti in giudizio di propria sede contro i debitori morosi, come ogni altro dritto, ragione ed azione niuna eccettuata.

Si chiede la condanna di essi convenuti alle spese del giudizio.

Ho loro dichiarato che la presente citazione per proclami pubblici è stata autorizzata con deliberazione dello stesso tribunale del dì 3 febbraio corrente (registrata con marca di registrazione di lire 1 10 già annullata), con la quale è stato autorizzato il rito sommario, e che l'avvocato sig. Salvatore Volpe, residente in Larino, procederà per l'istante Capitolo, e si fa salvo ogni dritto.

Copie collazionate e firmate del presente atto sono state da me usciere rilasciate nei rispettivi domicili di Francesco Notarangelo in Larino, di Giantommaso Grassi in Rotello, di D. Francesco Rampa fu Filomeno erede di Scipione Rampa in Bonefro, di Vincenzo Plescia erede di Gregorio in Ururi, consegnandole a persone di loro famiglie.

Il costo è di lire 55 20.

NICOLA FELICE SPETRINO

285 usciere.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.